

Analisi e commenti

Agenzie di viaggio e turismo (3)

4 Marzo 2005

Fatturazione e registrazione delle prestazioni di intermediazione (intermediari con rappresentanza). Prestazioni di servizi non acquisite in precedenza dalle agenzie

Thumbnail **Fatturazione e registrazione delle prestazioni di intermediazione Intermediari con rappresentanza** Image not found or type unknown

Il comma 8 dell'articolo 74-ter e l'articolo 7 del decreto ministeriale 340/99 regolano le operazioni di registrazione e fatturazione relativamente alle prestazioni di intermediazione poste in essere dagli intermediari che agiscono con mandato di rappresentanza.

In tal caso, le agenzie organizzatrici, anche se stabili organizzazioni di soggetti esteri, relativamente alle provvigioni corrisposte agli intermediari, entro il mese successivo al pagamento, devono emettere una fattura riepilogativa mensile, "*indipendentemente dalla esistenza di un contratto di mandato con rappresentanza*", indicando che essa è emessa ai sensi del comma 8 dell'articolo 74-ter (articolo 7, commi 1 e 2, decreto ministeriale 340/99).

Il riepilogo dovrà, altresì, distinguere le provvigioni relative a prestazioni rese nel territorio comunitario, assoggettate a Iva, da quelle extra Ue, non imponibili ai sensi del numero 7-bis dell'articolo 8 del Dpr 633/72.

La fattura, inviata in copia all'intermediario, anche a mezzo strumenti informatici o fax, deve essere annotata, sempre entro il mese successivo al pagamento delle provvigioni, "*contemporaneamente*" nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, "*ciò al fine di rendere fiscalmente neutra l'operazione in capo all'agenzia che organizza e cede il pacchetto turistico*" (circolare 328/97, prg. 9.9.3).

L'intermediario, a sua volta, annoterà la suddetta fattura nel registro dei corrispettivi o delle fatture emesse, entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva (articolo 7, comma 3, decreto

ministeriale 340/99).

Tale annotazione non deve tuttavia rilevare imposta *"in quanto quest'ultima viene assolta in via ordinaria dall'agenzia che organizza il viaggio con il particolare meccanismo descritto (registrazione della fattura sia in entrata che in uscita)"* (circolare 328/97).

Ciò comporta che in sede di compilazione della dichiarazione annuale Iva, l'intermediario dovrà procedere a rettificare l'imposta dovuta provvedendo a indicarla nel rigo VE 24 con il segno meno. Va, altresì, sottolineato che, sebbene tale annotazione non rilevi imposta, essa tuttavia produce "effetti" ai fini della determinazione del volume d'affari (articolo 20 del Dpr 633/72).

E' data, infine, facoltà agli intermediari di non attendere la ricezione della fattura riepilogativa, provvedendo a effettuare l'annotazione per ogni singola operazione, *"sulla base dei dati e degli elementi indicati nei documenti contrattuali e nei documenti contabili scambiati con l'agenzia organizzatrice"* (articolo 7, comma 4, decreto ministeriale 340/99).

Prestazioni di servizi non acquisite in precedenza dalle agenzie

Nel caso in cui i servizi singoli (prenotazione di alberghi, viaggi, biglietti di trasporto, vidimazione passaporti) non siano stati precedentemente acquisiti nella disponibilità, prima della richiesta del cliente, si dovrà applicare il regime normale.

La circolare 328/97 (prg. 9.9.5) specifica infatti che quando le agenzie *"operano in veste di rappresentanti dei viaggiatori per fornire agli stessi singoli servizi, non è applicabile il regime speciale di determinazione del tributo, ma quello ordinario"*.

Pertanto, nel caso in cui vengano forniti per esempio dei biglietti aerei, non acquisiti in precedenza, l'agenzia svolge una prestazione di intermediazione tra le compagnie aeree e i viaggiatori e, di conseguenza, dovrà riversare il corrispettivo pagato dai viaggiatori. Successivamente emetterà separata fattura per la sua provvigione relativa al servizio di intermediazione, sulla base del rendiconto di tutti i biglietti emessi nel mese inviato dalla compagnia.

L'Iva di questa fattura, insieme con quella ottenuta con il calcolo base da base (regime speciale), costituisce il debito Iva dell'agenzia dal quale va detratta l'Iva pagata sulle spese generali e sui servizi non afferenti i pacchetti turistici, al fine di determinare l'Iva mensilmente dovuta.

In relazione alla certificazione dei corrispettivi, la circolare n. 97 del 4/4/97, in sede di commento del Dpr 696/96, ha rilevato come siano escluse dall'obbligo di certificazione le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente

(articolo 2, lettera ff, Dpr 696/96).

A tale proposito, la circolare spiega che *"la esclusione dall'obbligo di certificazione, in linea con le finalità perseguite dalla disposizione in commento, che è quella di esonerare le ipotesi di estrema marginalità economica, concerne tutte quelle prestazioni aventi ad oggetto non l'organizzazione di viaggi o la loro intermediazione, ma la mera esecuzione di servizi connessi alla prenotazione del servizio turistico e prestati nell'interesse del cliente dall'agenzia (ad esempio, rimborso delle spese telefoniche per prenotazione di alberghi e di biglietti di viaggio, servizi relativi alla validazione dei passaporti e servizi similari, ecc.)"*.

Inoltre la medesima circolare, in relazione alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone, sottolinea come, sempre secondo la normativa citata, sia riconosciuta *"la possibilità di assolvere la funzione dello scontrino fiscale con i biglietti di trasporto, aventi le caratteristiche fissate con il decreto ministeriale 30 giugno 1992"*.

In tal senso, è previsto che il biglietto riporti le seguenti indicazioni:

- ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logo distintivo dell'impresa e numero di partita Iva del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto
- descrizione delle caratteristiche del trasporto
- ammontare dei corrispettivi dovuti
- numero progressivo
- data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

Si coglie l'occasione, inoltre, per ricordare che, a norma del n.127-novies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/72, le prestazioni di trasporto scontano l'aliquota del 10 per cento, con esclusione del trasporto urbano esente (articolo 10, n. 14, Dpr 633/72).

La circolare 328/97 (prg. 9.9.5) ha ulteriormente precisato che per le operazioni della fattispecie qui esaminata (servizi singoli), per i quali non è applicabile il regime speciale, sono utilizzabili *"i sistemi ordinari di certificazione dei corrispettivi di cui al D.P.R. 696/96, (alternatività tra la ricevuta fiscale, lo scontrino fiscale e la fattura)..."*, salvo la presenza della condizione sopra indicata (marginalità economica) che consente l'esonero dall'adempimento.

Va, inoltre, rilevato che la risoluzione 93/2001 ha risposto in merito alla possibilità di evidenziare sui biglietti aerei emessi dalle agenzie di viaggio l'importo dei compensi richiesto dall'agenzia al cliente per i servizi di prenotazione.

In particolare, l'interpello proponeva l'ipotesi che il suddetto importo venisse *"indicato sul biglietto aereo, al momento dell'emissione, in una apposita casella contraddistinta dalla sigla ADV, con la seguente dicitura: Diritti ADV L.IT. importo lordo (I.V.A. inclusa 20 % L.IT. ammontare dell'imposta)"*.

La risoluzione ha ammesso tale procedura a condizione che il biglietto di trasporto oltre all'indicazione del diritto di prenotazione riporti le indicazioni già sopra riportate.

La risoluzione 195/E del 28/11/2001 ha affrontato, poi, il problema del momento dell'esigibilità dell'imposta, con conseguente liquidazione, per le società di trasporto aereo che intrattengono rapporti commerciali con agenzie di viaggio.

In pratica, in tali rapporti il rilascio del biglietto obbliga direttamente la società *"a fornire la prestazione di trasporto nei confronti dell'acquirente del titolo di legittimazione e, pertanto, si può affermare che l'attività di vendita in argomento è svolta in nome e per conto della società stessa ed è riconducibile, per quanto attiene agli aspetti fiscali esaminati, ad un rapporto di mandato con rappresentanza"*.

Ciò premesso, secondo la risoluzione, il momento di esigibilità dell'imposta per la società di trasporto coincide *"con quello della vendita dei biglietti, dietro corrispettivo, da parte delle agenzie medesime"*.

Tuttavia, considerate *"le obiettive difficoltà degli operatori del settore nell'applicazione della normativa Iva in materia di adempimenti"*, la risoluzione ritiene che si possano applicare ancora le disposizioni contenute nella circolare 13/74.

Tale circolare tra l'altro stabilisce, appunto, che *"per il trasporto dei passeggeri effettuato nel territorio nazionale, gli operatori del settore possono provvedere ad eseguire sul registro previsto dall'articolo 24 (dei corrispettivi, ndr) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 l'annotazione dei corrispettivi risultanti dai rendiconti periodici, emessi dalle agenzie o dalle altre dipendenze, entro 60 giorni dalla fine del mese cui si riferisce il rendiconto"*.

Infine, la citata risoluzione precisa che per le prestazioni di trasporti su tratte nazionali, con documenti rilasciati da agenzie nazionali, vale la medesima modalità di registrazione, mentre, se *"i titoli di viaggio sono rilasciati da agenzie aventi sede all'estero, l'annotazione dei corrispettivi può"*

essere effettuata entro quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo rendiconto".

In tempi più recenti, è da segnalare la risoluzione 125/E del 29/9/2004, che stabilisce le modalità di applicazione dell'imposta ai compensi percepiti dalle agenzie dai clienti per i servizi di intermediazione e prenotazione dei biglietti aerei.

In tale contesto, la risoluzione rileva, come già visto in precedenza, che le agenzie possano operare la vendita di pacchetti turistici, in proprio o tramite mandatari con rappresentanza, oltre che "in veste di rappresentanti dei viaggiatori per fornire agli stessi singoli servizi".

In questo ultimo caso *"si instaura tra le parti coinvolte un doppio rapporto di mandato - vettore-agenzia, agenzia-cliente - con remunerazione a carico non solamente dei vettori, ma anche dei clienti, che versano un corrispettivo per il servizio di intermediazione ricevuto"*.

Detto ciò, la risoluzione prefigura la seguente situazione:

- l'agenzia riscuote dal cliente il prezzo del biglietto che viene riversato al vettore al netto del compenso spettante alla medesima. In questo caso, l'agenzia emette fattura verso la compagnia aerea assoggettando le commissioni per la biglietteria nazionale al 20 per cento, mentre quelle relative alla biglietteria internazionali sono non imponibili, ai sensi del numero 7 del comma 1 dell'articolo 9 del Dpr 633/72
- il compenso viene corrisposto direttamente dai clienti. In questo caso, ai fini fiscali, si seguirà lo stesso trattamento sopra riportato, ma la certificazione potrà avvenire in linea di massima solo con scontrino o ricevuta fiscale; infatti, ai compensi ricevuti dai clienti non è possibile riconoscere il criterio di "marginalità" di cui all'articolo 2, lettera ff, Dpr 696/96. Tuttavia, la risoluzione riconosce la possibilità di certificare i corrispettivi attraverso un "tagliando integrativo" che riporti gli stessi dati e notizie previsti per il biglietto di trasporto, affinché gli venga riconosciuto il carattere di scontrino fiscale.

Va, altresì, sottolineato che, in entrambi i casi, l'esigibilità dell'imposta si realizza al momento dell'emissione del titolo di viaggio, in corrispondenza del pagamento, ovvero all'atto dell'emissione del documento fiscale se antecedente.

La risoluzione, inoltre, riconosce la possibilità di assolvere agli obblighi di liquidazione e registrazione relativi ai compensi pagati dalle compagnie mediante rendiconti periodici, secondo un sistema particolare in uso nel settore.

In relazione, infine, alle transazioni effettuate attraverso Internet, la risoluzione ritiene che nella

fattispecie non è emesso un titolo di viaggio, ma una prenotazione al fine di acquisire quest'ultimo. In tal modo, non essendoci un biglietto di trasporto, valutabile come scontrino, non è possibile considerare il compenso come integrante lo stesso.

Si dovrà, quindi, procedere all'emissione di un documento fiscale ordinario, scontrino o ricevuta fiscale, nonché ovviamente fattura.

3 - fine

di

Alfonso Russo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/agenzie-viaggio-e-turismo-3>